Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2314

21.10.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2314 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2026

che abroga il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore

(1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 ([2]) («regolamento antidumping iniziale») la Commissione europea («Commissione») ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina»).

(2) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1394 ([3]), a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ([4]), la Commissione ha modificato il livello del dazio antidumping istituito dal regolamento antidumping iniziale.

(3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080 ([5]) («precedente riesame in previsione della scadenza») la Commissione, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha prorogato per altri cinque anni il dazio antidumping definitivo («misure in vigore»). Le aliquote individuali dei dazi antidumping sono comprese tra il 17,5 % e il 75,4 %. Tutte le altre società sono soggette a un dazio antidumping su scala nazionale del 67,1 % («misure in vigore»).

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU L 142 del 14.5.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/470/oj).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1394 della Commissione, del 13 agosto 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/588, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese, a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 215 del 14.8.2015, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1394/o).

([4]) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1225/oj).

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080 della Commissione, del 22 luglio 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 238 del 23.7.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1080/oj).

(4) Nel contesto di una procedura distinta, nel maggio del 2014 ([6]) la Commissione ha istituito dazi compensativi compresi tra il 3,2 % e il 17,1 %. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081 ([7]) («precedente riesame in previsione della scadenza») la Commissione, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]), ha prorogato per altri cinque anni il dazio compensativo definitivo.

1.2. **Domanda di riesame in previsione della scadenza**

(5) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ([9]), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(6) La domanda è stata presentata il 18 aprile 2025 dal gruppo Interfloat, ossia Interfloat Corporation e GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH («richiedenti»), per conto dell'industria dell'Unione di vetro solare ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio della persistenza del dumping e della reiterazione del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

1.3. **Apertura di un riesame in previsione della scadenza**

(7) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 22 luglio 2025 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese («RPC», «Cina» o «paese interessato») sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([10]) («avviso di apertura»).

1.4. **Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame**

(8) L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1º luglio 2024 e il 30 giugno 2025 («periodo dell'inchiesta di riesame»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («periodo in esame»).

1.5. **Parti interessate**

(9) Nell'avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione al fine di partecipare all'inchiesta. Inoltre la Commissione ha informato espressamente dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, i produttori noti dell'Unione, gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame nell'Unione, i produttori noti e le autorità della RPC, gli importatori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti, nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

(10) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

([6]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU L 142 del 14.5.2014, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/471/oj).

([7]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1081 della Commissione, del 22 luglio 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 238 del 23.7.2020, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1081/oj).

([8]) Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1037/oj).

([9]) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C, C/2024/6327, 24.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6327/oj).

([10]) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (GU C, C/2025/4011, 22.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4011/oj).

(11) Una parte ha chiesto un'audizione con i servizi della Commissione. Un'audizione tra la Commissione e Solar Heat Europe, un'associazione che rappresenta diversi utilizzatori attivi nel settore della tecnologia del solare termico, ha avuto luogo l'11 maggio 2026. L'audizione ha riguardato le inchieste di riesame, in relazione alle quali l'associazione si è registrata quale parte interessata e ha addotto le argomentazioni ulteriormente precisate al punto 7.2.

1.6. **Campionamento**

(12) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

Campionamento dei produttori dell'Unione

(13) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione, sebbene il campionamento dei produttori dell'Unione non fosse necessario nel caso di specie, dato il numero esiguo di produttori dell'Unione europea che si sono manifestati. Il campione era costituito dai due produttori dell'Unione indicati nella domanda di riesame. In quel momento i due produttori rappresentavano all'incirca il 70 % della produzione e delle vendite dell'Unione, risultando così rappresentativi dell'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono state formulate osservazioni. Il campione è costituito dalle due società di seguito indicate:

— AGC Glass Europe («AGC»);

— GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH («GMB») e Interfloat Corporation («gruppo Interfloat»).

Campionamento degli importatori

(14) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(15) Inizialmente si sono manifestati due importatori, UAB Soli Tek Cells («Soli Tek») e Sunerg Solar Energy («Sunerg»), ed è stato inviato il questionario relativo agli importatori indipendenti. Dopo aver ricevuto la risposta al questionario da Soli Tek, si è concluso che questa società è un utilizzatore anziché un importatore. Di conseguenza, la Commissione ha chiesto a tale società di compilare il questionario relativo agli utilizzatori. Sunerg non ha risposto al questionario.

Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(16) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Inoltre ha invitato la missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta. La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta dal governo della RPC.

(17) Nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato.

(18) Di conseguenza, con la nota verbale del 5 novembre 2025, la Commissione ha informato le autorità della RPC che, in sede di esame della persistenza o della reiterazione del dumping, intendeva fare ricorso all'utilizzo dei dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Le autorità della RPC non hanno fornito alcuna risposta a tale nota verbale.

1.7. **Risposte al questionario**

(19) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base. Il governo della RPC non ha fornito alcuna risposta al questionario.

(20) La Commissione ha invitato i richiedenti, l'altro produttore dell'Unione e gli utilizzatori a completare i questionari, che erano stati resi disponibili sul proprio sito web ([11]) il giorno dell'apertura. La Commissione ha ricevuto risposte al questionario dai produttori (GMB/ Interfloat e AGC) e dagli utilizzatori (Soli Tek, SOLVIS e Bisol). Sono state inviate lettere di richiesta di maggiori informazioni a GMB e a Interfloat, AGC e SOLVIS.

(21) I richiedenti non hanno presentato il questionario sugli indicatori macroeconomici, nonostante le molteplici richieste avanzate dai servizi della Commissione. Bisol ha presentato una risposta assai carente al questionario e non ha risposto alle richieste di informazioni della Commissione.

1.8. **Verifica**

(22) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. A norma dell'articolo 16 del regolamento di base, sono state effettuate visite di verifica presso le società di seguito indicate.

Società di vendita collegata all'Unione:

— Interfloat Coporation, Rugell, Liechtenstein

Utilizzatori:

— Soli Tek cells, in videoconferenza;

— SOLVIS, in videoconferenza.

(23) Data la situazione dell'industria dell'Unione, non è stato possibile effettuare visite di verifica. Entrambi i produttori hanno interrotto la produzione all'inizio del 2025. Il richiedente GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH ha presentato istanza di insolvenza nel novembre 2025 e in due occasioni ha annullato con un breve preavviso le visite di verifica programmate. L'altro produttore, AGC, non è stato in grado di ricevere il team della Commissione incaricato del caso in quanto aveva interrotto la produzione. Su tale base e in assenza di un'associazione specifica di riferimento ([12]), una parte sostanziale delle informazioni non è stata trasmessa e non ha potuto essere verificata dalla Commissione.

(24) I servizi della Commissione hanno effettuato controlli incrociati a distanza delle informazioni fornite dai summenzionati utilizzatori.

1.9. **Fase successiva della procedura**

(25) Il 28 agosto 2026 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva abrogare i dazi antidumping in vigore. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

(26) In seguito alla divulgazione delle informazioni non sono pervenute osservazioni e nessuna delle parti ha chiesto un'audizione.

2. **PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

2.1. **Prodotto oggetto del riesame**

(27) Il prodotto oggetto del riesame è il vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all'88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d'aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma EN 12150), una resistenza agli shock termici di Δ 150 K (misurata secondo la norma EN 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm² (misurata secondo la norma EN 1288-3), attualmente classificato con il codice NC ex 7007 19 80 (codici TARIC 7007 19 80 12, 7007 19 80 18, 7007 19 80 80 e 7007 19 80 85) («prodotto oggetto del riesame»). Il vetro solare soggetto al dazio antidumping comprende tutto il vetro che soddisfa le caratteristiche tecniche e fisiche di cui sopra, sia esso utilizzato per moduli fotovoltaici, collettori fototermici piatti di energia, per l'arredamento, per la costruzione di serre o per altri fini.

([11]) Sito web della Commissione europea, https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2806.

([12]) EU Pro Sun Glass, l'associazione di categoria del settore del vetro solare dell'Unione, ha cessato di esistere nel periodo successivo all'inchiesta precedente.

(28) Il vetro solare può presentare o meno motivi in rilievo, su una superficie trasparente o diffusa, oppure una varietà di smussature. Vi possono essere motivi in rilievo diversi su entrambi i lati del vetro, oppure possono essere presenti motivi su un solo lato. Il vetro solare può presentare forature e può altresì essere stampato con l'applicazione, ad esempio, di colori ceramici. La superficie del vetro può essere trattata ricorrendo a diverse tecnologie. Il trattamento più comune è l'applicazione di un rivestimento antiriflesso prima o dopo il procedimento di tempra. Altre tecnologie consentono di rivestire il vetro solare con sottili strati funzionali che permettono di migliorare la trasmittanza e le proprietà di autopulitura, antisporco o durezza.

(29) Il vetro solare è uno dei componenti utilizzati per la fabbricazione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e di moduli fotovoltaici a film sottile per la produzione di energia elettrica («moduli fotovoltaici»), nonché di collettori fototermici piatti di energia utilizzati ad esempio nella produzione di acqua calda («moduli fototermici»). È utilizzato anche per la costruzione di serre (cosiddetto «vetro da orticoltura» o «vetro da serra»).

2.2. **Prodotto in esame**

(30) Il prodotto in esame nella presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della RPC, attualmente classificato con il codice NC ex 7007 19 80 (codici TARIC 7007 19 80 12, 7007 19 80 18, 7007 19 80 80 e 7007 19 80 85).

2.3. **Prodotto simile**

(31) Come stabilito nell'inchiesta iniziale e nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, il vetro solare prodotto e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione e il vetro solare prodotto e venduto sul mercato interno della RPC, nonché il vetro solare importato nell'Unione dalla RPC, condividono le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi utilizzi finali. Essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. **RISCHIO DELLA PERSISTENZA O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING**

3.1. **Osservazioni preliminari**

(32) Nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di vetro solare dalla RPC sono proseguite. Secondo i dati di Eurostat, nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni di vetro solare dalla RPC rappresentavano una quota di mercato dell'Unione pari a circa il 3 %, rispetto alla quota di mercato del 30,5 % registrata durante l'inchiesta iniziale e del 9 % osservata durante il precedente riesame in previsione della scadenza.

(33) Come indicato al considerando 17, nessuno degli esportatori/dei produttori della RPC ha collaborato all'inchiesta. La Commissione ha pertanto informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, potrebbe applicare l'articolo 18 del regolamento di base alle conclusioni riguardanti la RPC. La Commissione non ha ricevuto osservazioni né richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo.

(34) Il 5 novembre 2025 la Commissione ha informato il governo della RPC della sua intenzione di basare le proprie conclusioni sui dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base a causa dell'omessa collaborazione da parte dei produttori/degli esportatori della RPC. La Commissione ha altresì fatto notare che una conclusione basata sui dati disponibili poteva risultare meno favorevole per la parte interessata, invitandola a presentare osservazioni. Il governo della RPC non ha trasmesso osservazioni.

(35) Di conseguenza, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping sono state elaborate in base ai dati disponibili, in particolare quelli contenuti nella domanda di riesame e nelle informazioni fornite da Eurostat. In aggiunta, la Commissione si è avvalsa di altre fonti di informazioni pubblicamente disponibili, quali il Global Trade Atlas ([13]) («GTA»), l'Istituto di statistica turco ([14]) («TurkStat»), la banca dati GlobalPetrolPrices ([15]), l'Autorità di regolamentazione del mercato dell'energia della Repubblica di Turchia ([16]) e l'Ufficio per gli investimenti della presidenza della Repubblica di Turchia ([17]).

([13]) Global Trade Atlas – GTA (https://www.gtis.com/gta/secure/htscty_wta.cfm).
([14]) http://www.turkstat.gov.tr/Start.do.
([15]) https://web.archive.org/web/20260312130325/https:/www.globalpetrolprices.com/Turkey/natural_gas_prices/.
([16]) https://www.epdk.gov.tr/Home/En.
([17]) https://www.invest.gov.tr/en/pages/home-page.aspx.

3.1.1. *Dumping*

Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per le importazioni di vetro solare originario della RPC

(36) Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha determinato il valore normale sulla base dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base.

(37) Per ottenere le informazioni necessarie ai fini della valutazione riguardante le presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base per stabilire l'esistenza di distorsioni significative nella RPC.

(38) Al punto 5.3.2. dell'avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, in questo caso un possibile paese terzo rappresentativo per la RPC era la Turchia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi eventualmente appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, primo trattino, del regolamento di base.

(39) Il 30 aprile 2026 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota sui fattori produttivi («nota sui fattori produttivi») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, indicando la Turchia come paese rappresentativo. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali le materie prime, la manodopera e l'energia, impiegati nella produzione di vetro solare. Inoltre ha informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş, un produttore del paese rappresentativo. Non sono pervenute osservazioni.

Valore normale

(40) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(41) Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»).

(42) Come ulteriormente illustrato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili, indicanti l'esistenza di distorsioni significative nel paese esportatore, e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base era appropriata.

Esistenza di distorsioni significative

(43) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, «per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare l'esistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

— il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione;

— la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

— l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;

— l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

— la distorsione dei costi salariali;

— l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».

(44) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base, la valutazione riguardo all'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), tiene conto, tra l'altro, dell'elenco non tassativo dei fattori ivi elencati. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base, nel valutare l'esistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento alla possibile incidenza di uno o più di tali fattori sui prezzi e sui costi nel paese esportatore del prodotto oggetto del riesame. In effetti, dato che tale elenco non è cumulativo, non è necessario stabilire tutti i fattori ai fini della constatazione di distorsioni significative. Le stesse circostanze di fatto inoltre possono essere utilizzate per dimostrare l'esistenza di uno o più fattori contenuti nell'elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante la sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. Inoltre la valutazione complessiva dell'esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell'assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell'economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.

(45) A tale proposito, l'articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base stabilisce che «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».

(46) A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese relativa alla Cina ([18]) («relazione sulla Cina»), che dimostra l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molteplici livelli dell'economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi fondamentali (terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (acciaio e prodotti chimici). Tale relazione è stata inclusa nel fascicolo dell'inchiesta nella fase di apertura. Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura, dei quali la relazione era parte integrante. Non sono pervenute osservazioni.

(47) La domanda di riesame presentata dai richiedenti forniva ulteriori elementi di prova delle distorsioni significative presenti nel settore del vetro solare ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), a integrazione della relazione. Tali elementi di prova riguardano varie distorsioni e sono trattati al punto che segue, dal considerando 49 al considerando 76.

([18]) Documento di lavoro dei servizi della Commissione «Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations» del 10 aprile 2024 (SWD(2024) 91 final), disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=it.

(48) Come indicato al considerando 19, il governo della RPC non ha presentato osservazioni né ha fornito elementi di prova atti a sostenere o confutare gli elementi di prova esistenti nel fascicolo del caso in questione, tra cui la relazione e gli ulteriori elementi di prova forniti dai richiedenti, in merito all'esistenza di distorsioni significative e/o all'opportunità dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base nel caso di specie.

(49) In primo luogo, gli elementi di prova contenuti nella domanda comprendevano informazioni in base alle quali il mercato cinese è governato da distorsioni sistemiche che si applicano al settore del vetro solare e all'intera economia. La domanda ha pertanto stabilito che i prezzi di vendita sul mercato interno del vetro solare, nonché tutti i costi dei fattori produttivi (materie prime, energia, terreni, finanziamento, manodopera ecc.) non possono essere utilizzati a motivo delle distorsioni risultanti dall'intervento pubblico sostanziale. Il governo della RPC interviene a tutti i livelli della catena di approvvigionamento del vetro solare, determinando una situazione in cui tutti i fattori produttivi pertinenti sono in qualche modo interessati dalle distorsioni governative. In particolare, nella domanda erano indicati gli elementi che seguono, attestanti l'esistenza di distorsioni significative ([19]).

— Il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione;

— la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

— l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato; l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

— la distorsione dei costi salariali;

— l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato.

Il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione

(50) In assenza di collaborazione da parte della Cina, la Commissione ha dovuto basarsi sulle informazioni disponibili, riguardanti la struttura di controllo delle società attive nel settore del vetro solare nella RPC.

(51) Nel corso del precedente riesame in previsione della scadenza la Commissione ha constatato che il settore del vetro solare nella RPC era in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità cinesi. La Commissione ha individuato vari grandi produttori, operanti in qualità di imprese di proprietà dello Stato, tra cui Dongguan CSG Solar Glass, facente capo a CSG Holding, Luoyang Glass e CNBM, e ha inoltre rilevato che anche gruppi apparentemente privati, come Xinyi Solar Holdings e Flat Glass Group, erano soggetti al quadro più ampio dell'influenza statale e del controllo del partito ([20]). La domanda di riesame ha confermato che molti grandi produttori cinesi continuano a essere di proprietà dello Stato o ne sono influenzati e che i due maggiori produttori operano in un sistema in cui le strutture di partito e la supervisione strategica dello Stato sono integrate nella governance societaria.

(52) Il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che ne assicurano la continua influenza sulle imprese e, in particolare, su quelle di proprietà dello Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l'attuazione da parte delle singole imprese di sua proprietà, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese statali, attraverso la presenza di membri del partito negli organi esecutivi delle imprese statali e di cellule del partito nelle società, nonché attraverso la definizione della struttura aziendale del settore delle imprese statali. In cambio, le imprese di proprietà dello Stato godono di uno status particolare nel quadro dell'economia cinese, che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l'accesso preferenziale ai pertinenti fattori produttivi, tra cui i finanziamenti.

([19]) Domanda di riesame in previsione della scadenza, pagina 15.
([20]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080, considerando 55 e 56.

(53) Per quanto attiene alla supervisione strategica e all'orientamento dello Stato nel settore del vetro solare, anche i produttori di vetro solare di proprietà privata non hanno la possibilità di operare a condizioni di libero mercato. In ragione dell'elevato livello di intervento pubblico nell'industria del vetro solare e della quota importante di imprese statali in tale settore, i produttori privati non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato.

La presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

(54) Il comitato del PCC monitora la conformità delle società alle politiche governative, l'attuazione delle politiche del PCC, la nomina dei dirigenti o dei membri del consiglio di amministrazione, ed è coinvolto nelle decisioni chiave delle società ([21]). Le varie sedi a livello locale della commissione del Consiglio di Stato per la supervisione e l'amministrazione delle proprietà dello Stato («SASAC») hanno la facoltà di garantire un controllo effettivo sulla composizione degli organi statutari delle società, mentre gli alti dirigenti delle imprese di proprietà dello Stato alternano gli incarichi in tali società e le funzioni pubbliche. In pratica, la dirigenza accetta l'orientamento del governo della RPC e in cambio le società beneficiano di un trattamento preferenziale, ad esempio opportunità commerciali e vantaggi finanziari. Lo Stato interferisce nelle società private anche in modi più indiretti, come la politica delle fusioni e acquisizioni volta alla costituzione di società leader, l'orientamento degli investimenti mediante il controllo degli istituti bancari e la presenza pervasiva nei mercati finanziari. Questi livelli di influenza consentono al governo della RPC di favorire determinate società rispetto ad altre, ad esempio concedendo un accesso preferenziale ai finanziamenti alle società allineate alla politica industriale dello Stato.

(55) Il governo della RPC opera distorsioni anche esercitando un'influenza sulle industrie a monte, che operano al livello delle materie prime utilizzate come fattori produttivi del vetro solare, e sull'approvvigionamento di energia.

(56) Ad esempio, il gruppo Sinopec Group, pienamente controllato dal governo centrale cinese tramite la SASAC, si autodescrive quale «base produttiva nazionale» di sostanze chimiche inorganiche e organiche e prodotti della chimica fine. Ha dichiarato di posizionarsi quale strumento della politica economica cinese, sottolineando in varie occasioni la sua aderenza ai principi del partito. Come confermato da un'inchiesta della Commissione: «Nel 2018 la società ha aderito agli orientamenti dell'ideologia socialista della nuova era di Xi Jinping, con le caratteristiche cinesi e con lo spirito del 19° Congresso nazionale del partito, ha pienamente attuato i requisiti generali per l'edificazione del partito nella nuova era, concentrati principalmente sull'impiego strategico della creazione di un'impresa di livello mondiale guidata dall'edificazione politica, sul rafforzamento vigoroso dello sviluppo delle capacità dei comitati di partito delle imprese di proprietà dello Stato per gestire la situazione generale, sull'attuazione vigorosa del progetto di miglioramento organizzativo di base del partito, sul miglioramento vigoroso della vitalità dei funzionari di équipe e dell'imprenditorialità, sul coordinamento e il rafforzamento di tutti i lavori di edificazione del partito e sul miglioramento costante della qualità dell'edificazione del partito, per fornire una forte garanzia di trasformazione di Sinopec in un'impresa di livello mondiale con competitività globale. L'unità, l'istruzione e l'orientamento dei membri del partito e dei quadri continuano a rafforzare la consapevolezza e la coscienza di ottenere con determinazione le "due salvaguardie" e praticare la lealtà concreta al partito con azioni concrete» ([22]).

(57) Il mercato dell'energia elettrica in Cina è caratterizzato da un forte coinvolgimento delle imprese di proprietà dello Stato in varie fasi della catena di approvvigionamento ([23]). Circa il 50 % della capacità di generazione è di proprietà dello Stato, mentre l'intera rete di trasmissione è di proprietà di due imprese statali. La forte presenza dello Stato si estende all'intero settore energetico: su oltre un centinaio di imprese di proprietà dello Stato a livello centrale, attualmente soggette alla supervisione della SASAC, 21 sono attive nel settore dell'energia. In aggiunta alla prassi in atto in alcune province cinesi, che offrono prezzi preferenziali dell'energia per attrarre investimenti nelle zone economiche e nei parchi industriali ([24]).

(58) Anche vari aspetti delle politiche del governo cinese contribuiscono a causare distorsioni dei prezzi dell'energia elettrica. Il primo è costituito dal fatto che non è la Commissione statale di regolamentazione dell'energia («SERC»), l'autorità indipendente di regolamentazione dell'energia elettrica della Cina, a fissare i prezzi dell'energia elettrica. I prezzi sono piuttosto stabiliti dalla commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme (NDRC), l'autorità governativa cui fanno capo anche le politiche industriali. Il secondo aspetto risiede nel fatto che, sebbene l'energia elettrica sia uno dei principali fattori produttivi nella fabbricazione di vetro solare, nella RPC i prezzi dell'elettricità

([21]) *Ibidem*, punto 3.2.2.4.

([22]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1336/oj).

([23]) Relazione sulla Cina, punto 10.1.1.

([24]) Relazione sulla Cina, punto 10.2.1,2.

non sono basati sul mercato e sono anche influenzati da distorsioni significative (attraverso la fissazione centrale dei prezzi, la differenziazione dei prezzi e nelle pratiche di acquisto diretto di energia). Anche la produzione di gas naturale in Cina è regolamentata e controllata dallo Stato cinese, il che determina distorsioni attraverso vari meccanismi, in quanto i prezzi del gas naturale sul mercato interno sono regolamentati dalla NDRC, che pubblica i prezzi applicabili a ciascuna provincia in rispettivi avvisi; quindi gli uffici locali dei prezzi pubblicano un corrispondente avviso a livello locale, attuando i prezzi decisi centralmente dalla NDRC ([25]).

(59) In sintesi, i prezzi dell'energia in Cina continuano a non essere basati sul mercato e i prezzi sono ancora ampiamente controllati dallo Stato. Queste distorsioni consentono ai produttori cinesi di vetro solare di beneficiare di tariffe energetiche ridotte e in tal modo di ridurre i costi di fabbricazione del prodotto in esame venduto sul mercato locale.

Politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali

(60) Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti.

(61) Vari produttori cinesi di vetro solare ([26]) sono riconosciuti come imprese nazionali ad alta tecnologia e/o centri tecnologici aziendali a livello nazionale e/o provinciale. Lo status «HNTE» (*High and New Technology Enterprise* — Impresa ad alta e nuova tecnologia) consente a una società di beneficiare di un'aliquota del 15 % (anziché dell'aliquota standard del 25 %) per l'imposta sulle società, indipendentemente dal tipo di investimento. Lo status «HNTE» è normalmente concesso dalle autorità fiscali provinciali per strutture e impianti situati all'interno delle provincie in questione.

(62) Altre distorsioni derivano dai benefici conferiti dai programmi delle amministrazioni centrali e locali per i parchi industriali o chimici e, sempre più spesso, per le cosiddette aree di sviluppo industriale per le alte tecnologie.

L'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

(63) Il sistema fallimentare cinese persegue in modo inadeguato i suoi obiettivi principali, come ad esempio la corretta regolarizzazione di crediti e debiti e la tutela dei diritti e degli interessi legittimi di creditori e debitori ([27]). Questa situazione è radicata nel fatto che il sistema cinese è caratterizzato da una sua applicazione sistematicamente insufficiente. Il numero di casi di fallimento, che è molto basso per un'economia delle dimensioni della Cina, mette in evidenza gravi problematiche per quanto riguarda l'applicazione del diritto fallimentare, derivante dalle lacune legislative, e dalla sua attuazione inadeguata. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure di insolvenza, spesso esercitando un'influenza diretta sull'esito del procedimento.

(64) In merito al diritto patrimoniale, il primato della proprietà pubblica su quella privata permea l'intero sistema giuridico ed è sottolineato quale principio generale in tutti i principali atti legislativi. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante.

(65) Analogamente a quanto avviene in altri settori dell'economia cinese, i produttori cinesi di vetro solare sono soggetti all'ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Anche queste società sono soggette alle distorsioni dall'alto verso il basso derivanti dall'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. La Commissione ha pertanto concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale in Cina non funzionano correttamente, con conseguenti distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti di uso dei terreni nella RPC. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni sembrano essere pienamente applicabili anche al settore del vetro solare.

([25]) Tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del gas naturale, disponibile al seguente indirizzo: https://policy.asiapacificenergy.org/node/3044.

([26]) Flat (Solar) Glass Group Co., Ltd., Xinyi Photovoltaic Industry (Anhui) Holdings Co., Ltd., Anhui Flat Solar Glass Co., Ltd., Hefei IRICO New Energy Co., Ltd e il gruppo Jinjin.

([27]) Relazione sulla Cina, punto 6.7.2.

Distorsioni salariali

(66) Il settore cinese del vetro solare è influenzato anche dalle distorsioni dei costi salariali ([28]). Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame o delle materie prime principali per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro).

(67) La Cina non ha ratificato molte convenzioni fondamentali elaborate dall'Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva. Nel quadro del diritto nazionale è attiva solo un'organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale.

(68) Inoltre la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che interessa tutta la Cina e che limita l'accesso all'intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Queste carenze determinano la distorsione dei costi salariali nella RPC.

L'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato

(69) L'accesso al capitale degli attori societari in Cina è soggetto a varie distorsioni.

(70) In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali, che nel concedere l'accesso ai finanziamenti prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche rimangono collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) e, come avviene per le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato. Questo è aggravato da ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti. ([29])

(71) Tale situazione comporta un accesso privilegiato ai finanziamenti per le imprese e i settori favoriti, tra cui le imprese che operano nelle industrie connesse al settore dell'energia solare. Queste distorsioni, unitamente al ruolo ampiamente svolto dalla politica pubblica nell'allocazione del credito, influenzano l'accesso al capitale nel settore del vetro solare.

(72) In secondo luogo, nel precedente riesame in previsione della scadenza la Commissione ha riscontrato la presenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base e ha concluso che il governo cinese ha continuato a sostenere il settore del vetro solare, che il vetro solare rientrava nell'ambito delle industrie incentivate e che non era possibile utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno cinese per stabilire il valore normale ([30]).

Conclusioni

(73) Nella domanda di riesame si indicava che nella RPC o nel settore del vetro solare non si erano verificati cambiamenti strutturali che potessero mettere in discussione le risultanze di cui ai punti precedenti. Al contrario, le stesse caratteristiche distorsive restano immutate; inoltre il sostegno a livello politico, la sovracapacità ([31]), l'influenza dello Stato e le distorsioni riguardanti le materie prime, l'energia, il lavoro, il quadro giuridico e i finanziamenti in Cina continuano a caratterizzare il settore in questione.

(74) Inoltre la domanda di riesame ha evidenziato che distorsioni significative nel settore del vetro solare sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

(75) Infine, nella presente inchiesta né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario.

([28]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080, punto 3.2.2.7.
([29]) Relazione sulla Cina, capitolo 6.
([30]) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080, considerando 92.
([31]) Cfr. il punto 4.2 della domanda di riesame.

(76) In considerazione di quanto precede, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall'incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base la Commissione ha concluso che nel caso di specie non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale. La Commissione ha pertanto provveduto a costruire il valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base.

4. RISCHIO DELLA PERSISTENZA DEL DUMPING

(77) L'inchiesta ha stabilito un livello di dumping superiore a quello minimo. Una valutazione maggiormente dettagliata non è stata tuttavia necessaria, date le conclusioni esposte al punto che segue.

5. RISCHIO DELLA PERSISTENZA O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

5.1. Situazione della produzione dell'Unione

(78) L'inchiesta ha stabilito che, dall'inizio del 2025, il prodotto oggetto del riesame non era più fabbricato nell'Unione. Nella fase della domanda erano ancora in attività solo GMB Glasmanufaktur Brandenburg e AGC Glass Europe. Tuttavia entrambi i produttori hanno interrotto la produzione nel primo trimestre del 2025 e gli sviluppi registrati nel periodo successivo all'inchiesta di riesame (PIR) hanno confermato la sospensione della produzione.

(79) I produttori dell'Unione hanno indicato che il mantenimento delle misure averebbe consentito la ripresa della produzione in seguito al miglioramento delle condizioni di mercato. Nel corso dell'intera inchiesta tuttavia i produttori dell'Unione non sono stati in grado di concretizzare tale prospettiva. Essi non hanno fornito alcun elemento atto a dimostrare che le condizioni del mercato sarebbero migliorate, né hanno presentato alcun accordo vincolante, finanziamento garantito o piano operativo attestante le modalità e i tempi di un'eventuale ripresa. Analogamente, la Commissione non ha ricevuto alcun documento indicante una potenziale ripresa della produzione o un'acquisizione dell'attività pertinente, nonostante abbia espressamente offerto ai produttori dell'Unione l'opportunità di presentare tali elementi di prova.

(80) Considerata l'assenza di qualsiasi informazione verificabile, la Commissione non è stata quindi in grado di stabilire l'eventuale ripresa della produzione dell'Unione entro un periodo ragionevolmente prevedibile a seguito del mantenimento delle misure.

(81) Stando a quanto risulta alla Commissione, GMB e AGC erano gli unici due produttori dell'Unione di vetro solare ancora attivi all'inizio del PIR. Durante l'inchiesta la Commissione ha consultato utilizzatori e associazioni al fine di verificare se nell'Unione operassero altri produttori del prodotto oggetto del riesame. Sono stati contattati altri possibili produttori, che tuttavia non hanno fornito alcuna indicazione relativa a una produzione o a un'attività connessa al prodotto oggetto del riesame. Nessun altro produttore si è manifestato durante l'inchiesta.

(82) I due utilizzatori sottoposti a verifica, UAB Soli Tek cells e SOLVIS d.o.o., hanno sostenuto che, alla luce di quanto precede, l'inchiesta dovrebbe essere immediatamente chiusa, sulla base del fatto che l'industria dell'Unione ha interrotto la produzione del prodotto oggetto del riesame.

(83) In effetti, la società GMB è stata sottoposta a una procedura di insolvenza nel luglio 2025 e, di conseguenza, ha presumibilmente avviato negoziati con un nuovo investitore affinché subentrasse nelle sue attività.

(84) In merito alla richiesta degli utilizzatori di chiudere l'inchiesta, la Commissione ha osservato che, in quel momento, dato il procedimento di insolvenza in corso, sarebbe stato prematuro concludere che l'industria aveva cessato di esistere su base permanente. La Commissione non ha pertanto chiuso il procedimento sulla base dell'assenza di un'industria dell'Unione. La Commissione ha dunque deciso di proseguire l'inchiesta e di valutare tutti gli elementi di prova disponibili.

(85) Tuttavia, al momento della conclusione dell'inchiesta, la produzione dell'Unione non era stata ripristinata e i richiedenti non avevano fornito alcun elemento di prova verificabile in merito a una potenziale acquisizione dell'attività.

(86) In effetti, entro la fine del PIR l'industria del vetro solare dell'Unione non aveva ripreso le proprie attività né aveva riaperto i suoi stabilimenti di produzione del prodotto oggetto del riesame.

(87) In tali circostanze, non esiste un'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di base, la cui situazione possa essere esaminata ai fini della determinazione del rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio, né esiste una produzione rispetto alla quale le misure in vigore possano continuare a offrire una protezione.

(88) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha constatato che l'industria dell'Unione ha interrotto le sue attività produttive riguardo al prodotto oggetto del riesame, e che non vi è alcuna prospettiva verificabile di ripresa entro un periodo di tempo ragionevolmente prevedibile. Nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia produzione dell'Unione alla fine del PIR, in assenza di un'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di base, nell'impossibilità di esaminare la situazione dell'industria dell'Unione e non riuscendo a fornire una prospettiva verificabile di ripresa della sua produzione, la Commissione ha concluso che non sussiste il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio.

6. **NESSO DI CAUSALITÀ**

(89) L'inchiesta ha stabilito l'assenza di rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio; pertanto, un'analisi relativa al nesso di causalità non è stata necessaria, date le conclusioni di cui al punto precedente.

7. **INTERESSE DELL'UNIONE**

(90) Sebbene la risultanza di cui al considerando 88 sia di per sé sufficiente per concludere che le misure non dovrebbero essere mantenute, la Commissione ha anche esaminato, per completezza e in conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, se il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe contrario all'interesse dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione e degli utilizzatori.

7.1. **Interesse dell'industria dell'Unione**

(91) Come illustrato al punto 5, l'inchiesta ha stabilito che l'industria dell'Unione ha cessato la produzione di vetro solare durante il periodo dell'inchiesta di riesame; attualmente pertanto l'industria dell'Unione, di fatto, non è più attiva.

(92) L'industria dell'Unione ha sostenuto che la proroga della misura ripristinerebbe l'industria, purché le condizioni di mercato migliorino. Come indicato al considerando 79, la Commissione respinge tale argomentazione, data la mancanza di elementi di prova.

(93) Come illustrato al punto 1.8, nessuna delle informazioni presentate dai produttori dell'Unione ha potuto essere verificata. Alla luce della situazione del richiedente, in particolare della sua reiterata incapacità di fornire le informazioni richieste e di consentire la verifica delle informazioni presentate, la Commissione ha ritenuto che l'industria dell'Unione non fosse in grado di dimostrare un interesse costante ed effettivo al mantenimento delle misure.

(94) Di conseguenza, nella situazione attuale, in assenza di una produzione attiva del prodotto oggetto del riesame da parte dell'industria dell'Unione e senza una prospettiva verificabile di ripresa della produzione, la Commissione non ha potuto individuare alcun interesse per l'industria dell'Unione a prorogare le misure volte a proteggere l'industria da potenziali pratiche commerciali sleali riguardanti un prodotto che non produce più.

7.2. **Interesse degli utilizzatori**

(95) Gli utilizzatori di vetro solare sono i produttori di moduli fotovoltaici, l'industria dell'energia solare termica e, in una certa misura, i produttori di serre.

(96) Tutti gli utilizzatori hanno espresso la propria opposizione al mantenimento delle misure. Gli utilizzatori hanno sostenuto che, in assenza di produzione di vetro solare nell'Unione, le misure agiscono di fatto come un'imposta.

(97) La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza riguardo a due utilizzatori, entrambi produttori di pannelli solari. Nel corso della verifica la Commissione ha valutato l'impatto dei due possibili esiti dell'inchiesta.

(98) Il mantenimento delle misure non modificherebbe la situazione degli utilizzatori. Il vetro solare originario della Cina continuerebbe ad essere soggetto a dazi antidumping. In assenza di una produzione dell'Unione, gli utilizzatori dell'Unione non hanno tuttavia altra scelta se non quella di importare il vetro solare. Il mantenimento delle misure aumenterebbe pertanto i costi per gli utilizzatori a valle che si approvvigionano di vetro solare dalla Cina, senza peraltro fornire alcun vantaggio a un'industria a monte che di fatto ha cessato l'attività.

(99) D'altro canto, la revoca delle misure avrebbe un impatto positivo diretto sui costi di produzione degli utilizzatori. L'inchiesta ha stabilito che il vetro solare rappresenta una quota significativa della struttura dei costi dei produttori di pannelli solari. Il vetro solare rappresenta approssimativamente tra il 12 % e il 18 % del costo di produzione dei moduli standard. Considerato il tempo di produzione e consegna dalla Cina, la Commissione ha concluso che l'industria degli utilizzatori necessiterebbe di almeno quattro mesi prima di poter beneficiare della revoca delle misure, sotto forma di una riduzione del costo di produzione, con un conseguente aumento dei profitti o un incremento della competitività nell'Unione.

(100) In un mercato a valle caratterizzato da una forte pressione sui prezzi e da margini ristretti, si prevede che anche una lieve diminuzione del costo di produzione degli utilizzatori migliori la loro capacità di competere con i moduli importati.

(101) Su tale base, il mantenimento delle misure non è nell'interesse dell'Unione, mentre la loro revoca rafforzerebbe la competitività dell'industria dei moduli solari a valle senza danneggiare alcun produttore dell'Unione, dato che nessun produttore è attivo in questo mercato.

7.3. **Conclusioni sull'interesse dell'Unione**

(102) Sulla base di quanto precede, avendo ponderato gli interessi coinvolti, la Commissione ha concluso che non vi sono validi motivi di interesse dell'Unione per prorogare le misure.

(103) Al contrario, l'analisi relativa all'interesse dell'Unione, per quanto riguarda in particolare l'interesse degli utilizzatori, depone a favore di una scadenza delle misure. In assenza di un'industria attiva dell'Unione, le misure non servono più allo scopo per il quale erano state istituite.

8. **CONCLUSIONI**

(104) Dalle considerazioni che precedono risulta che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno abrogare le misure antidumping applicabili alle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 ed estese dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080. Come indicato al considerando 102, la Commissione conclude che non esiste alcun interesse dell'Unione che giustifichi il mantenimento delle misure.

(105) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all'88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d'aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma EN 12150), una resistenza agli shock termici di Δ 150 K (misurata secondo la norma EN 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm2 (misurata secondo la norma EN 1288-3), attualmente classificato con il codice NC ex 7007 19 80 (codici TARIC 7007 19 80 12, 7007 19 80 18, 7007 19 80 80 e 7007 19 80 85), originario della Repubblica popolare cinese, è abrogato e il procedimento relativo a tali importazioni è chiuso.

2. Gli eventuali dazi riscossi dalla data di apertura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza sulle merci che sono state sdoganate sono restituiti, purché sia presentata richiesta alle autorità doganali nazionali e questa sia poi accolta dalle stesse autorità conformemente alla legislazione doganale dell'Unione applicabile in materia di rimborso o sgravio dei dazi. Tale rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali nazionali interessate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN